



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Struttura Operativa competente: Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Direttore: Santina BRUNO

Recapiti a cui rivolgersi – Sede di Alba

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano 1° - Uff. 124

✓ telefonicamente: 0173/316604

✓ tramite fax: 0173/316535

tramite e-mail: spresal@aslcn2.it

Recapiti a cui rivolgersi – Sede di Bra

✓ personalmente: Via Goito n. 1, Bra (CN) – piano 2°

✓ telefonicamente: 0172/420431

✓ tramite fax: 0172/420433

tramite e-mail: spresal@aslcn2.it

I CANTIERI EDILI

LA NOTIFICA PRELIMINARE (ART. 99 D.Lgs. n. 81/08)

QUANDO FARE LA COMUNICAZIONE

LA NOTIFICA PRELIMINARE ALL'ASL VA FATTA IN TUTTI I CASI IN CUI IL TESTO UNICO D.LGS. 81/08 RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NEI CANTIERI NE PREVEDE L'OBBLIGO (ART. 99)

ARTICOLO 99 – NOTIFICA PRELIMINARE

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda Unità Sanitaria Locale, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e al Prefetto (*esclusivamente nel caso di lavori pubblici*) territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

A) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 (cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea...)

B) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

C) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

In riferimento all'adozione da parte della Regione Piemonte della DGR 17-1036 del 21/02/2020 (pubblicata sul BU 9 del 27/02/2020), **a far data dal 1° giugno** in tutto il territorio regionale, come già avviene per i Comuni aderenti Mude dal 1° marzo 2020, la **trasmissione alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti delle notifiche preliminari**, di cui all'art. 99 comma 1 del Dlgs 81/08 e dei suoi eventuali aggiornamenti da parte del committente o del responsabile dei lavori, **deve avvenire mediante il sistema MUDE Piemonte**, a cura del professionista incaricato.

Per le modalità operative di compilazione e inoltro dell'istanza si rimanda alla guida **Guida Mude FO – Notifica Preliminare Cantiere** pubblicata nella sezione per i Professionisti [Guida all'uso del servizio](#) e al video tutorial disponibile nella sezione [Supporto e Assistenza](#)

NB: nelle more dell'interoperabilità dei sistemi e dell'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni interessate, sia nei comuni che hanno attivato sia nei comuni che non hanno attivato il sistema MUDE Piemonte, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a inoltrare via PEC copia del file di notifica preliminare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e, nei casi previsti (lavori pubblici), alle Prefetture.



www.regione.piemonte.it/sanita